

**COMUNE DI BOGOGLIO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**Verbale n. 30 del 17/07/2019**

**PARERE REVISORE**

**SU CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 175 – 193 – 194 D.LGS  
267/2000**

**PREMESSA**

- Il Bilancio di previsione 2019/2021, la Nota Integrativa e gli allegati sono stati approvati con delibera Consiglio Comunale n. 6 in data 19.03.2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche).
- Inoltre:
  - con delibera della G.C. n. 22 in data 27.03.2019 è stato effettuato il Riaccertamento dei residui con conseguente Variazione di Bilancio 2019/2021 per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per la spesa corrente di € 27.746,37 e per la spesa in conto capitale di € 298.190,68;
  - con delibera di G.C. n. 23 in data 27.03.2019 è stata effettuata una Variazione di bilancio di cassa;
  - con delibera di C.C. n. 10 in data 30.04.2019 è stata effettuata una Variazione di bilancio;
  - con delibera di C.C. n. 11 in data 14.06.2019 è stata effettuata una Variazione di bilancio.

In data 11/07/2019 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio corredata dalla documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art. 193 del TUEL prevede che

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";*

L'art. 175 comma 8 del TUEL prevede che: *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento complessivo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- Il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- Il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- La coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- La congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- La congruità del fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- Le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- I provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- L'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- Le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali.

L'operazione di cognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore ha acquisito ed analizzato la seguente documentazione:

- "RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019" predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : "Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 - Art. 193 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i".

Sulla base della documentazione acquisita il Revisore prende atto che:

- i dati della gestione finanziaria del Comune di Bogogno non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2019/2021 risulta essere in equilibrio;
- i responsabili dei servizi dell'Ente non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e nella gestione in conto residui; dagli atti messi a disposizione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- in merito alla congruità degli accantonamenti al Fondo rischi e al Fondo Crediti dubbia esigibilità gli stessi sono da considerarsi congrui così come gli stanziamenti al Fondo di Riserva ed al Fondo di Riserva di cassa;
- in ordine agli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati è stata compiuta la verifica dell'andamento dei lavori finanziati così come indicato al principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011.

#### CONCLUSIONI

La presente verifica volta all'accertamento degli equilibri di bilancio ai sensi ex artt. 175-193-194 D.Lgs 267/2000 è stata effettuata sulla base dei dati di bilancio a disposizione.

Ciò premesso, visto anche il parere favorevole del Servizio Finanziario,

il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 11/07/2019;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;

**esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Torino, 17/07/2019

Il Revisore

